



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE

DEL FONDO INCENTIVI

PER FUNZIONI TECNICHE

INDICE

Art. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

Art. 4 PERSONALE INCARICATO

Art. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

Art. 6 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 7 FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 8 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9 ENTRATE IN VIGORE

Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 (d'ora in avanti denominato "Codice"), secondo il quale, a valere sugli stanziamenti previsti per li singoli appalti di lavori, servizi e forniture, le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo (d'ora in avanti denominato "Fondo"), risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti esclusivamente per le attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti;
- c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di RUP;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) opere o lavori pubblici per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice;
- b) servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, per i quali viene redatto (anche in maniera semplificata per alcuni servizi e forniture) uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice;

3. Sono, comunque, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) i servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice;
- b) i contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura di gara;
- c) le attività manutentive ordinarie e straordinarie.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- «RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO» (RUP) la figura di cui all'art. 31 del Codice;
- «PROGETTISTA»: il soggetto di cui all'art. 24 del Codice incaricato dell'attività di progettazione;
- «COLLABORATORI INTERNI»: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al precedente art. 1, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
- «OPERE» e «LAVORI PUBBLICI»: le attività di cui all'allegato I del Codice, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3 dell'art. 1;
- «SERVIZI E FORNITURE»: i servizi e le forniture ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione e viene redatto (*anche in maniera semplificata per alcuni servizi e forniture*) uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3 dell'art. 1.
- «COLLAUDATORE»: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo previste dal capitolato (art. 102, comma 6, del Codice).
- «FONDO»: Fondo Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Codice);
- «FONDO PER FUNZIONI TECNICHE» (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento è costituito dalla somma massima del 2% dell'importo dell'opera, lavoro, servizio, fornitura, posto a base di gara.
2. Per i progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'importo che confluisce nel Fondo è calcolato fino al massimo dell'1% dell'importo a base di gara.
3. L'importo del Fondo di cui al comma 1 non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Tale importo è previsto nel quadro economico di spesa del progetto approvato relativo all'opera, lavoro, fornitura, servizio e fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per opere, lavori, servizi e forniture.
4. Il Fondo è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile del Servizio, ai sensi del successivo art. 6, comma 1.

Art. 4 PERSONALE INCARICATO

1. Al fine di procedere alle attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, il Responsabile del Servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre, conferisce, con atto formale, gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori delle diverse figure professionali di cui al successivo art. 5.
2. Detti collaboratori sono individuati tra il personale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia, con criteri rotativi fra detto personale, ove applicabili.
3. Il Responsabile del Servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

Art 5 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

1. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche. Tale importo comprende gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dallo stesso sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.
2. La ripartizione del Fondo per funzioni tecniche tra i dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre Amministrazioni aggiudicatrici:
 - programmazione della spesa per investimenti: 4%
 - valutazione preventiva dei progetti: 6%
 - predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 20%
 - RUP e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto: 40%
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione: 20%;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità: 5%
 - collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti: 5%
3. Il personale avente diritto è quello incaricato e individuato ai sensi dell'art. 4, con esclusione del personale dirigenziale.

4. L'effettiva determinazione delle percentuali di partecipazione per le figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile del Servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. A ciò il Dirigente provvede in sede di atto di conferimento incarichi e individuazione nominativa di cui all'art. 4.
5. Se uno stesso soggetto assuma più ruoli o più funzioni tra quelli sopra evidenziati o non si avvalga di collaboratori, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascun ruolo o funzione alla quale è assegnato, in ragione della sua maggiore responsabilità.
6. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione dell'incentivo, si procede, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dalle norme interne dell'Ente.

Art. 6 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota spettante a ciascun dipendente individuato ai sensi dell'art. 4 è liquidata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. A tal fine, in sede di liquidazione, il dipendente dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non aver superato il limite di cui sopra. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia di spesa. Non è possibile effettuare compensazione né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
3. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il Fondo per Funzioni Tecniche di cui all'art. 5 viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del Codice, il Fondo per Funzioni Tecniche viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, comma 12, del Codice, da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

4. Nessun incentivo è attribuibile ai dirigenti in virtù del principio di onnicomprensività che caratterizza il trattamento economico dei dirigenti pubblici. Qualora un ruolo qualsiasi, nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fatta salva la quota parte del compenso spettante ai dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 4.

5. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto nel caso in cui l'opera o lavoro, fornitura, servizio sia stato posto in affidamento.

6. L'erogazione dell'incentivo è decurtata proporzionalmente in funzione della mancata conclusione di una delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 7 FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il restante 20 % delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per le finalità di cui all'art.113, comma 4, del Codice, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.

Art. 8 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni nonché alle altre norme vigenti in materia.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Ente: www.comune.pignatarointeramna.fr.it, dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267 del 18/08/2000. Esso entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni previste nel Capo I° del Titolo IV° (articoli dal 79 all'86) del preesistente Regolamento in materia approvato con deliberazione di G.M. n. 187 del 02/12/2002, e successive modificazioni nonché tutte le eventuali norme previste in altri regolamenti che siano incompatibili.

Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per le attività riferibili a contratti banditi successivamente al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice, purché la percentuale del fondo sia stata regolarmente prevista nel quadro economico di spesa del progetto approvato relativo all'opera, lavoro, fornitura, servizio e le relative risorse accantonate sul capitolo di spesa. A tal fine è fatto salvo, ex tunc, quanto già posto in essere dai Responsabili dei Servizi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.